



---

**“ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – SALVATORI ””**  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

---

## **REGOLAMENTO**

**PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI CON  
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO.**

# **Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo.**

## **INDICE**

ART. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo .....	Pag. 2
ART. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni .....	Pag. 3
ART. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali .....	Pag. 3
ART. 4 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne .....	Pag. 4
ART. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative .....	Pag. 5
ART. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative .....	Pag. 6
ART. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa .....	Pag. 6
ART. 8 - Liste di accreditamento di esperti .....	Pag. 7
ART. 9 - Disciplinare di incarico .....	Pag. 7
ART. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	Pag. 8
ART. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata continuativa....	Pag. 9
ART. 12 - Pubblicizzazione degli incarichi.....	Pag. 9
ART. 13 - Disposizioni finali.....	Pag. 10

## Art. 1

### Oggetto, finalità, ambito applicativo

1 -Il presente Regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri, le modalità ossia, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e previsto dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2 -I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano seguendo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

3 -I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4 -Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5 -Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6 -Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, in ragione del loro carattere fiduciario di scelta, ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, agli incarichi professionali conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successivi atti normativi attuativi, per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, né agli incarichi di revisione economico finanziaria disciplinati dagli artt. 234 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000.

## **Art. 2**

### **Ricorso ai collaboratori esterni**

1 -La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti o da soggetti da essi delegati (posizioni organizzative) che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi solo dopo aver accettato la rispondenza dell'affidamento degli incarichi ai compiti istituzionali dell'ente o alla programmazione approvata dal Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, così come innovato dall'art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133 e con i limiti posti dal Bilancio di previsione.

2 -Gli incarichi devono rispondere ad un reale ed indifferibile necessità della amministrazione e possono essere conferiti solo via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

## **Art. 3**

### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1 -Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro

realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

- c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea: diploma magistrale di laurea o laurea triennale in materie o con indirizzo attinente all'ambito delle prestazioni da conferire ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini, albi e/o elenchi con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, che abbiano maturato un'adeguata esperienza nel settore oggetto di incarico; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificatamente;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico e non può essere superiore a € 30.000,00 per ciascun incarico compreso eventuali proroghe. A tal fine è fatto divieto di suddividere strumentalmente gli incarichi per rientrare nella somma citata;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2 -Gli incarichi sono conferiti nei limiti annui di spesa fissati nel Bilancio di Previsione dell'ente;

## **Art. 4**

### **Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne**

1 -Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2 -L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, sarà trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché provveda, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento

della comunicazione, a verificare con attenzione la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso l'Azienda. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dal presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1 -Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2 -Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente (o del Comune dove ha sede legale l'ente) per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso nei limiti previsti dal precedente art. 3 deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo e quantificato a seconda dei criteri di mercato o tariffe e proporzionato alle tipologie, alle qualità e alla quantità delle prestazioni richieste.

## **Art. 6**

### **Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1 -Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2 -Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti o da esperti interni in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3 -Nel caso di selezione per i titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito almeno 7 punti sul punteggio massimo di 10; Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4 -All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato dal dirigente competente.

5 -Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

## **Art. 7**

### **Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1 -In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni.

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari

interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

- d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/01;

## **Art. 8**

### **Liste di accreditamento di esperti**

1 – L'Ufficio Amministrativo istituisce entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate annualmente.

2 -Il dirigente competente, può ricorrere alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 7, lett. a)-b)-c) per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3 -Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4 -L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

## **Art. 9**

### **Disciplinare di incarico**

1 -Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, per il quale non sono consentite né proroghe né rinnovi, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2 -Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;



- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- l) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di recesso e risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

3 -Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

## **Art. 10**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1 -Il dirigente competente, attraverso i propri uffici, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2 -Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3 -Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto di inadempienza.

4 -Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **Art. 11**

### **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata continuativa**

1 -Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2 -Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

3 -Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4 -Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5 -Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6 -I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico i quali sono formulati sulla base di schermi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'Ufficio Amministrativo.

## **Art. 12**

### **Pubblicizzazione degli incarichi**

1 -L'Ufficio Amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 13, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, cura la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca, per l'Anagrafe delle prestazioni, ai sensi del presente regolamento.

2 -Il dirigente competente del settore interessato, responsabile del procedimento, fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 15 giorni

dall'adozione del provvedimento di affidamento all'incarico, provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale (o del Comune di Argenta) dell'esito della procedura di affidamento di incarico dal quale si evincono almeno: i soggetti percettori; la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso. Tale esito deve rimanere pubblicato per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.

3 -Il dirigente competente che ha conferito l'incarico, lo comunica all'Ufficio Amministrativo, cinque giorni prima dell'inizio, affinché quest'ultimo provveda a notificare al competente centro per l'impiego l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno antecedente ad essa mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

4 -Le sanzioni conseguenti la mancata o ritardata comunicazione preventiva di cui al precedente comma, restano a carico del Dirigente precedente, fatte salve le connesse eventuali responsabilità erariali.

5 -Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, i rapporti di lavoro autonomo occasionale, le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e/o le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale.

## **Art. 13**

### **Disposizioni finali**

1 -Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, ai soggetti e a qualsivoglia altro organismo il cui ordinamento e il cui funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

2 -Il conferimento dell'incarico in violazione del presente regolamento o delle vigenti norme in materia costituisce comportamento illecito, con conseguente responsabilità amministrativa del dirigente che abbia commesso la violazione, impregiudicati gli effetti sul piano della responsabilità disciplinare ed erariale, qualora ne ricorrano gli estremi.

3 -Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione assunta in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza configgente con le norme in esso contenute.